



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 115 del 20/11/2019

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI

### OGGETTO: ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

**VISTO** l'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**DATO ATTO** che:

a) con Sentenza n. 723/2018 (Allegato n. 2), resa all'esito del giudizio R.G. 9383/12017, il Giudice di Pace di Frattamaggiore, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha annullato una cartella esattoriale relativa a crediti del Comune di Sesto Fiorentino per sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada, condannando il Comune di Sesto Fiorentino in solido con Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di **€. 358,17**, come di seguito dettagliato:

Onorari	211,20
Spese generali (15%)	31,68
Cassa Avvocati	9,72
<b>Totale imponibile</b>	<b>252,60</b>
IVA	55,57
<b>Totale</b>	<b>308,17</b>
Spese vive	50,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>358,17</b>

b) con Sentenza n. 2333/2018 (Allegato n. 3), resa all'esito del giudizio R.G. 813/12017, il Giudice di Pace di Firenze, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha annullato alcune cartelle esattoriali relative a crediti del Comune di Sesto Fiorentino per sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada, condannando il Comune di Sesto Fiorentino in solido con il Comune di Firenze, il Comune di Calenzano e l'Avvocatura della Stato, al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di **€. 1.927,99**, come di seguito dettagliato:

Onorari	1.150,00
Spese generali (15%)	172,50
Cassa Avvocati	52,90
<b>Totale imponibile</b>	<b>1.375,40</b>
IVA	302,59
<b>Totale</b>	<b>1.677,99</b>
Spese vive	250,00

**Totale complessivo** **1.927,99**

c) con Sentenza n. 690/2018 (Allegato n. 4), resa all'esito del giudizio R.G. 1675/2018, il Giudice di Pace di Prato, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha annullato una cartella esattoriale relativa a crediti del Comune di Sesto Fiorentino per sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada, condannando Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere le spese legali al Comune di Sesto Fiorentino, che ha già provveduto al relativo recupero, condannando altresì i resistenti Comune di Sesto Fiorentino e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'opponente per la somma complessiva di €. **524,51**, come di seguito dettagliato:

Onorari	330,00
Spese generali (15%)	49,50
Cassa Avvocati	15,18
<b>Totale imponibile</b>	<b>394,68</b>
IVA	86,83
<b>Totale</b>	<b>481,51</b>
Spese vive	43,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>524,51</b>

d) con Sentenza n. 665/2017 (Allegato n. 5), resa all'esito del giudizio R.G. 400/2017, il TAR Toscana, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso avverso il provvedimento di assegnazione delle ore di Assistenza Educativa Scolastica prot. N. 907/2017 rilasciato dalla Società della Salute Zona Fiorentina Ovest – Gestione Associata Servizi Sociali, condannando la Società della Salute Zona Fiorentina Ovest – Gestione Associata Servizi Sociali ed il Comune di Sesto Fiorentino, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di €. **2.918,24**, come di seguito dettagliato:

Onorari	2.000,00
Spese generali (15%)	300,00
Cassa Avvocati	92,00
<b>Totale imponibile</b>	<b>2.392,00</b>
IVA	526,24
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.918,24</b>

e) con Sentenza n. 242/2019 (Allegato n. 6), resa all'esito del giudizio R.G. 218/2016, il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa avverso alcune cartelle esattoriali relative a crediti del Comune di Sesto Fiorentino per sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada, compensando le spese di giudizio al 50% tra le parti, condannando il Comune di Sesto Fiorentino ed Equitalia Centro spa (ora Agenzia Entrate Riscossione), in solido tra loro, al pagamento del residuo 50% delle spese di giudizio per la somma complessiva di €. **2.778,42**, come di seguito dettagliato:

Onorari	1.800,00
Spese generali (15%)	270,00
Cassa Avvocati	82,80
<b>Totale imponibile</b>	<b>2.152,80</b>

IVA	473,62
<b>Totale</b>	<b>2.626,42</b>
Spese vive	152,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.778,42</b>

f) con Ordinanza dell'8 febbraio 2019 (Allegato n. 7), resa all'esito del giudizio cautelare R.G. 14760/2018, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alla domanda di attribuzione di ore di assistenza educativa, condannando i convenuti Comune di Sesto Fiorentino, Società della Salute Zona Fiorentina Ovest – Gestione Associata Servizi Sociali e Istituto Comprensivo n.. 1 di Sesto Fiorentino, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, per la somma complessiva di €. **5.292,23**, come di seguito dettagliato:

Onorari	3.627,00
Spese generali (15%)	544,05
Cassa Avvocati	166,84
<b>Totale imponibile</b>	<b>4.337,89</b>
IVA	954,34
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.292,23</b>

g) con Ordinanza dell'8 febbraio 2019 (Allegato n. 8), resa all'esito del giudizio cautelare R.G. 15601/2018 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti, con riferimento alla domanda di attribuzione di ore di assistenza educativa, condannando i convenuti Comune di Sesto Fiorentino, Società della Salute Zona Fiorentina Ovest – Gestione Associata Servizi Sociali e Istituto Comprensivo n.. 1 di Sesto Fiorentino, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione per la somma complessiva di €. **5.292,23**, come di seguito dettagliato:

Onorari	3.627,00
Spese generali (15%)	544,05
Cassa Avvocati	166,84
<b>Totale imponibile</b>	<b>4.337,89</b>
IVA	954,34
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.292,23</b>

h) con Sentenza n. 877/2019 (Allegato n. 9), resa all'esito del giudizio R.G. 61/2018, il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente il ricorso promosso per l'ottenimento di somme a titolo di retribuzione di risultato, condannando il Comune di Sesto Fiorentino:

- al pagamento della somma di €. 3.016,24 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive, oltre ad oneri a carico dell'Ente ed IRAP, per la somma complessiva di €. **4.088,95**, come di seguito dettagliato:

Differenze retributive	€3.016,24
Rivalutazione	€ 45,24
Interessi	€ 29,18
<b>Totale differenze + rivalutazione + interessi</b>	<b>€ 3.090,66</b>

Oneri a carico ente	€ 735,58
IRAP	€ 262,71
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 4.088,95</b>

-al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di €. **5.106,92**, come di seguito dettagliato:

Onerari	3.500,00
Spese generali (15%)	525,00
Cassa Avvocati	161,00
<b>Totale imponibile</b>	<b>4.186,00</b>
IVA	920,92
<b>Totale</b>	<b>5.106,92</b>

**Rilevato** che trattandosi di somme derivanti da decisioni di condanna esecutive, è necessario sempre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, anche in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile;

**Richiamata**, in particolare, la Delibera n. 368 del 20 dicembre 2018 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha chiarito che:

- *“l'ente in presenza di una sentenza esecutiva (o altro provvedimento esecutivo) è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti di legge ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) e consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei Conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale”;*
- *“alla luce dell'attuale normativa, non è consentito all'ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell'art. 194 TUEL che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell'ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di prima dell'adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio”.*

**Considerato** dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che i provvedimenti di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità.

**Considerato** altresì che:

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori

bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

Ritenuto, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle pronunce esecutive sopra citate (Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla presente deliberazione) per l'importo complessivo di **€. 20.337,43**, così suddiviso:

- **€. 358,17** a titolo di spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 2, come meglio dettagliato sopra alla lettera a), debito riconosciuto in via prudenziale per il 100% delle somme dovute dall'amministrazione in via solidale con altri obbligati;
- **€. 1.927,99** a titolo di spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 3, come meglio dettagliato sopra alla lettera b), debito riconosciuto in via prudenziale per il 100% delle somme dovute dall'amministrazione in via solidale con altri obbligati;
- **€. 524,51** a titolo di spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 4, come meglio dettagliato sopra alla lettera c), debito riconosciuto in via prudenziale per il 100% delle somme dovute dall'amministrazione in via solidale con altri obbligati;
- **€. 1.649,44** a titolo di quota parte delle spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 5, come meglio dettagliato sopra alla lettera d), in quanto, essendo già stato disposto il pagamento della somma di €. 1.268,80 da parte dell'obbligato solidale Società della Salute, si ritiene di poter riconoscere il debito fuori bilancio nella misura residua delle somme dovute pari ad €. 1.649,44;
- **€. 1.389,21** a titolo di 50% di spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 6, come meglio dettagliato sopra alla lettera e), essendo già intervenuto il pagamento dell'intero importo dovuto da parte dell'obbligato solidale Agenzia delle Entrate Riscossione;
- **€. 2.646,12** a titolo di 50% di spese di giudizio dovute in base all'ordinanza Allegato 7, come meglio dettagliato sopra alla lettera f), in quanto l'obbligato in solido Società della Salute si farà carico del pagamento del 50% delle suddette spese;
- **€. 2.646,12** a titolo di 50% delle spese di giudizio dovute in base all'ordinanza Allegato 8, come meglio dettagliato sopra alla lettera g), in quanto l'obbligato in solido Società della Salute si farà carico del pagamento del 50% delle suddette spese;
- **€. 5.106,92** a titolo di spese di giudizio dovute in base alla Sentenza Allegato 9, come meglio dettagliato sopra alla lettera h);

- **€ 4.088,95** a titolo di differenze retributive, interessi e rivalutazione, oneri a carico dell'Ente ed IRAP, dovuti in base alla Sentenza Allegato 9, meglio dettagliato sopra alla lettera h).

**Rilevato** che la spesa derivante dalle citate pronunce trova copertura finanziaria, per € 3.090,66 nelle somme già stanziati nel Capitolo 6001/99 "Stipendi ed altri assegni fissi: Segretario Generale", per € 735,58 nelle somme già stanziati nel Capitolo 6020/99 "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Segretario Generale", per € 262,71 nelle somme già stanziati nel Capitolo 6730/99 "IRAP Segretario Generale, per €. 13.848,19 di spese di giudizio nelle somme già stanziati nel Capitolo 12801/1 "Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura" e per la restante parte delle spese di giudizio sarà finanziata con la manovra di variazione di bilancio all'ordine del giorno in data odierna;

**Visti:**

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]"*;

**Visti:**

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, Allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Ritenuto** di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

**DELIBERA**

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di **€ 20.337,43** per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di dare atto che il debito fuori bilancio di cui al punto 1 trova copertura finanziaria per € 3.090,66 nelle somme già stanziati nel Capitolo 6001/99 "Stipendi ed altri assegni fissi: Segretario Generale", per € 735,58 nelle somme già stanziati nel Capitolo 6020/99 "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Segretario Generale", per € 262,71 nelle somme già



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

stanziare nel Capitolo 6730/99 “IRAP Segretario Generale, per €. 13.848,19 delle spese di giudizio nelle somme già stanziare nel Capitolo 12801/1 “Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura” e per la restante parte delle spese di giudizio sarà finanziata con la manovra di variazione di bilancio all’ordine del giorno in data odierna;

- 4) di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Toscana ed alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289;
- 6) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.